

Diritto d'autore e norma italiana: torre di Babele o soglia al terzo millennio?

di Antonella De Robbio

Il diritto d'autore è un concetto implicito in moltissime attività di biblioteca, è presupposto essenziale per l'implementazione di nuovi servizi all'utenza soprattutto se toccano la sfera digitale. Diritto d'autore non va confuso né a livello terminologico formale, né a livello semantico con il termine "*copyright*" che si riconduce a contesti geografici e culturali diversi dal sistema a "*droit d'auteur*". I due sistemi di matrice differente e con sviluppi talvolta divergenti, non solo nei dettagli pragmatici, ma anche a livello di principi generali, su quello che significa "*proprietà intellettuale*", vanno quindi letti e interpretati in modo autonomo l'uno dall'altro. Concetto squisitamente filosofico, di antiche radici, sotteso, ma costantemente presente sebbene altrettanto costantemente dimenticato, il diritto d'autore permea quasi tutte le operazioni che il bibliotecario svolge quotidianamente.

In estrema sintesi i diritti d'autore si possono ricondurre a due grosse categorie:

- ❑ **Sfera dei diritti morali**
- ❑ **Sfera dei diritti economici**

I primi restano e resteranno sempre di proprietà dell'autore, dopo la sua morte l'opera resta sotto tutela per 70 anni, prima di passare di dominio pubblico. Tra le differenze che contraddistinguono i due sistemi, quella fondamentale è infatti quella legata alla sfera dei diritti morali, che nel *copyright* non trovano applicazione.

I diritti economici, sono i diritti che l'autore può cedere (dietro compenso come no) ad una terza figura (editore o altro) quali: diritto di copia, di riproduzione, di traduzione, ...

I diritti economici non vanno confusi con il termine "*copyright*" il quale è il sistema vigente in contesto anglosassone e basato sul "*Common Law*" e sulla pratica del "*Fair use*".

Esso richiede necessariamente registrazione per essere validato, l'autore deve quindi registrarsi per dichiarare la paternità della sua creazione, che non necessariamente deve contenere requisiti di originalità pari a quelli del nostro sistema.

Spesso la normativa vigente non viene rispettata, in quanto non conosciuta dagli addetti ai lavori, altre volte viene applicata in modo approssimato o addirittura fantasioso.

All'interno delle biblioteche italiane vi sono condizioni di lavoro, di contesto, di competenza normativa, piuttosto eterogenee che portano il più delle volte a situazioni-tipo opposte:

- ❑ non consapevolezza dei dettami di legge rispetto al diritto d'autore (e ad altre norme) che può portare a situazioni di gestione "rischiose" per la biblioteca;
- ❑ timore di non rispettare la legge e quindi esagerata restrizione nell'erogazione dei servizi, a scapito dell'utenza.

Entrambi gli estremi sono dettati da scarsa conoscenza degli strumenti normativi che regolano il mondo bibliotecario, non solo per quanto attiene il diritto d'autore e ciò porta ad una serie di condizioni quali:

- ❑ abitudine dell'utenza al non rispetto delle norme, soprattutto sul diritto d'autore

- ❑ modalità dei servizi fotocopie e fornitura documenti non sempre a "prova di norma" e difformi da biblioteca a biblioteca
- ❑ legislazione sull'utilizzo dei dati personali (per le normali procedure del prestito) e dei dati sensibili, applicata in modo difforme e non sempre a tutela dell'utente
- ❑ materiale multimediale (videocassette) talvolta escluso dal prestito: si dovrebbe tener conto invece della norma esistente, diversa da quella relativa al materiale cartaceo, ma che comunque consente il prestito in modo "regolato".
- ❑ rischi connessi ad un utilizzo non regolamentato delle postazioni Internet messe a disposizione dell'utenza

Alla situazione di incertezza si aggiunga poi la difficoltà di gestire un buon servizio di Document Delivery, al passo con la tecnologia che avanza, per l'invio di materiale digitale, stante l'attuale carenza e inadeguatezza normativa.

Se andiamo a vedere cosa sta accadendo nello scenario normativo italiano c'è da preoccuparsi non poco, in virtù non tanto dell'obsolescenza della legge in sé, rispetto ai nuovi modelli del mondo dell'editoria elettronica, ma dal fatto che ci si soffermi, con proposte di legge inadeguate, su concetti da sempre accettati, stabiliti a livello costituzionale e che stanno alla base dell'equilibrio tra le due sfere:

- ❑ quella dell'informazione accessibile per tutti, il diritto fondamentale all'informazione da parte dei cittadini, anche i meno abbienti, diritto alla base del concetto di "biblioteca pubblica", ma anche di "biblioteca per la ricerca"
- ❑ quella dei diritti sull'informazione, ovvero i diritti degli aventi diritto, diritto assoluto rientrante nella sfera dei diritti sulla persona

Il testo unico che regola il nostro sistema a diritto d'autore risale a quasi sessant'anni fa e si riconduce al **Testo Legge 22 aprile 1941 n. 633** sulla "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*". Il testo non è rimasto invariato nel corso degli anni, numerose sono state le modificazioni e integrazioni intervenute a ridisegnarne i confini, pur lasciando l'impianto normativo inalterato nello spirito e nei principi che rientrano nella sfera dei diritti della persona, ma nel contempo riconoscendo alle biblioteche il loro ruolo primario di attori nella crescita culturale del Paese.

Una versione aggiornata del testo normativo è reperibile sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia, con indice, note e il full-text della legge con tutti i successivi aggiornamenti:

<http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#INDICE >

A livello di proposte di legge, la situazione è in movimento, ma di certo non rassicurante, ciò probabilmente dovuto al fatto che la filosofia profonda, di tutela del diritto all'informazione, e di eccezionalità riposta nelle funzioni e nei servizi erogati dalle biblioteche nel contesto della norma sul diritto d'autore, principi che stanno alla base della nostra vecchia ma bella legge sul diritto d'autore 633/41, non è stata compresa nel suo spirito di fondo da chi la vuole stravolgere.

Concetti di stampo commerciale che nulla hanno a che vedere con i servizi erogati dalle biblioteche nel nostro Paese, complicano la vita "gestionale quotidiana" delle nostre biblioteche, per quanto riguarda la circolazione dell'informazioni, per esempio nel servizio di fotopiatura.

Sembra banale parlar oggi di fotocopie quando siamo tutti immersi nella realtà del cyberspazio, dove basta un click per inviare centinaia di informazioni in pochi secondi, in quanto potenzialmente la tecnologia lo consentirebbe, ma di fatto i nuovi dettami del disegno di legge italiano si fossilizzano su tecniche manuali e farraginose come l'apposizione di contrassegni e bollini non solo sui supporti multimediali, ma anche sulle fotocopie.

Un breve riassunto sulla nascita dei progetti/disegni di legge richiamati all'attenzione delle biblioteche di recente:

Il primo **Disegno di Legge n. 1496: "Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore"** fu presentato da Prodi e Veltroni (Governo Prodi-I), fu concluso per stralcio il 6 ottobre 1998.

Il secondo quasi concomitante **Disegno di Legge n. 2157: "Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma"** fu presentato dal Sen. Centaro (Forza Italia).

Dalle ceneri di S1496 si originò appunto C4953, approvato al Senato dalla Commissione Giustizia in sede legislativa e presentato alla Camera dei deputati il 4 giugno 1998, prendendo il numero C4953: <http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk5000/frontesp/4953.htm>

Il **Disegno di Legge C4953** nacque il 6 ottobre 1998 da un Testo Unificato della Commissione Giustizia (approvato il 27.05.98) in fusione dei due disegni preesistenti (**S1496 e S2157/A**).

Il Progetto C4953 si suddivise in due parti, in quanto alcuni articoli e precisamente gli artt. 2, 3, 4 e 6 furono stralciati, originando due nuovi progetti di legge con titoli diversi e competenze differenziate.

Ecco le due "direzioni/orientamenti" dell'originale C4953 (C=Camera, S=Senato):

Disegno di Legge C4953/bis: "Nuove norme di tutela del diritto d'autore"

(Testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 1998, degli articoli 2, 3, 4 e 6 del progetto di legge n. 4953, approvato, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica il 27 maggio 1998):

<http://194.184.199.201/_dati/leg13/lavori/stampati/sk5000/articola/49532.htm>

(Testo articoli 1, 5, da 7 a 23 del progetto di legge n. 4953)

C4959/BIS: proviene dal ramo S1496 (con assorbito anche il vecchio S2157) per stralcio dal Testo Unificato di S1496 il 6.10.98 per le parti relative ad alcuni articoli.

Questo disegno è quello assegnato alla **II Commissione Giustizia** (alla Camera il 19.10.99) in corso di Esame da parte della Commissione in sede referente.

Disegno di Legge C4953/ter: "Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore"

<http://194.184.199.201/_dati/leg13/lavori/stampati/sk5000/articola/49533.htm>

(Testo articoli 2, 3, 4 e 6 del progetto di legge n. 4953)

C4953/TER: è deferito alla **VII Commissione Permanente Cultura scienza e istruzione**, in sede referente, alla data del 9.03.99 in corso di esame.

Ora il disegno 4953/bis-A. è stato nuovamente riproposto con nuove formulazioni, che assorbono in parte anche quanto contenuto in *ter* in quanto è stata sentita la VII Commissione Culturale per le questioni di sua competenza.

Le limitazioni non sono ancora state "definite" in quanto come recita l'art. 12 comma 5. vi dovrà essere un Regolamento di esecuzione da emanarsi con atto normativo a aprte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 180 giorni. Sarebbe opportuno muoversi subito per arginare le limitazioni poste, in modo favorevole alle biblioteche e naturalmente attraverso le Associazioni di categoria.

Nell'art. 12, vine inserito un comma (il secondo) che si riferisce ad un contrassegno (bollino?) da apporre alle fotocopie (riproduzioni) di volumi e fascioli di periodici. E purtroppo devo dire che in questo punto del disegno abbiamo nuovamente l'equiparazione delle biblioteche ai punti o centri di riproduzioni, pubblici o privati, senza distinzione tra servizi di biblioteca e centri copia, parallelismo che era stato cassato insieme all'art. 5.

Ricordo che l'art. 5 fortemente limitante per le biblioteche, è stato cassato grazie all'azione concertata dei bibliotecari e delle Associazioni di categoria (AIB, AIDA e GIDIF) che hanno richiamato l'attenzione dei legislatori. Tuttavia in tal senso è stato determinante il parere della Commissione Affari Costituzionali.

Il comma 5. sempre dell'art. 12, ci apre delle possibilità, laddove recita che "*tempi, caratteristiche e collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri entro 180 giorni*".

Detto Regolamento sarà stilato sentite la SIAE e le Associazioni di categoria interessate.

Poichè peraltro il comma 4. stabilisce anche che ci possono essere delle convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie, si potrebbe iniziare a pensare a come predisporre un regolamento senza ledere i diritti degli aventi diritto, ma senza venire meno al ruolo socio/culturale delle biblioteche.

Il comma 8. poi potrebbe fare il caso nostro, un'attestazione che sostituisca il contrassegno, soprattutto vanno trovate forme snelle, altrimenti invece che evolverci verso strumenti tecnologicamente avanzati, rischiamo veramente di burocratizzare anche le procedure più semplici.

In ogni caso, visto e considerato che esiste questo disegno di legge, diviso in due parti, che andrà a confluire all'interno della logica strutturale normativa del vecchio lenzuolo Legge 22 aprile 1941 n. 633, le considerazioni che si possono trarre sono le seguenti:

- ❑ si dovrebbe guardare all'insieme di C4953/bis + C4953/ter (la parte residua) all'interno della L. 633/1941 per capire effettivamente l'impatto generale dovuto all'introduzione delle eventuali modifiche che entrambi i disegni apporteranno alla struttura normativa attuale, una volta approvati.
- ❑ non è sufficiente fermarsi ad un "frammento normativo", ma bisogna lavorare sul "globale" e perciò non è chiaro, per lo meno alla scrivente, come queste modificazioni interagiranno con quelle che necessariamente si dovranno attuare nel momento in cui la Direttiva Europea (ora in bozza con 58 emendamenti) venisse approvata e recepita con un Decreto legislativo in Italia.

Il disegno una volta approvato non sostituirà la vecchia norma, ma si inserirà all'interno dei suoi articoli e commi, andrebbe perciò fatta un'analisi di "ricostruzione" per "ricomporre il puzzle" dentro il quadro normativo attuale. Cogliere le differenze, per capire quali emendamenti possiamo proporre senza accettare compromessi antisociali, è fondamentale.

Si tratta di disegni nati contro la pirateria e perché mai le biblioteche dovrebbero rientrarci in modo così pesante, dico pesante nel senso che non si rispetta il loro ruolo sociale, culturale e di ricerca?

Un'ottica miope da parte dei legislatori attuerebbe condizioni impossibili per le biblioteche, non solo per le normali operazioni nei servizi di base (fotocopie e fornitura di documenti), ma in prospettiva di una nascita di nuovi servizi, laddove un accesso a quella informazione che sta "fuori dalle mura fisiche della biblioteca" servirebbe a riaggiustare la frattura esistente tra chi naviga già nel mondo dell'informazione digitale e chi invece non è in grado di raggiungerla.

La fascia degli "*information-have-nots*" come cita Michele Santoro nel suo "*Accesso mediato*" in IBC del luglio-settembre 1999, (anno 7 n. 3) "non è costituita soltanto da fasce di utenza 'disagiata' (minoranze linguistiche, anziani, disabili), ma da tutti coloro che sono privi degli strumenti di accesso alle nuove fonti d'informazione in formato elettronico".

L'applicazione di commi normativi che vanno a stravolgere un concetto di legge più ampio, dovrebbe venir valutato all'interno del corpo normativo dove va ad incardinarsi un eventuale nuovo articolo o comma, ma non in modo avulso dal suo contesto. Inoltre è controproducente emulare frammenti legislativi presi di peso da altri sistemi, per esempio da quello di *copyright*, di altra matrice e riconducibile ad un contesto culturale differente, con un meccanismo suo proprio, e collocare detti frammenti all'interno del nostro contesto a diritto d'autore.

Laddove norme tentano di scardinare quanto è ragion d'essere delle biblioteche quali trasferitori di conoscenza e diffusori dell'informazione, la cultura diviene elitaria.

Sarebbe piuttosto opportuno porre attenzione a quel che avviene a livello comunitario europeo con la recente riproposta di Bozza della Direttiva Comunitaria Europea.

In Italia esiste ormai un meccanismo legislativo che rende "recepibili" entro 18 mesi le Direttive europee con Decreto Legislativo (come è avvenuto per la tutela giuridica delle banche dati nel diritto d'autore il 15 giugno scorso) e di questo bisognerebbe tenerne conto.

La Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(97)0628 - C4-0079/98 - 97/0359(COD) sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, "*Diritti d'autore nella società dell'informazione*" (A4-0026/99): è stata approvata dal Parlamento europeo il 10 febbraio 1999 con 58 emendamenti.

Il testo completo della Proposta di direttiva comprensivo degli emendamenti è stato riformulato sul sito Interlex: <<http://www.interlex.com/testi/prdiraut.htm>>.

La Bozza modificata di Direttiva CE dopo gli emendamenti proposti dal Parlamento e dal Consiglio è stata ripresentata dalla Commissione, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, il 21 maggio 1999 con ulteriori modifiche: il testo è scaricabile in formato PDF:

<<http://www.math.unipd.it/~derobbio/dd/copy2it.pdf>>

La Direttiva tenta di armonizzare la legislazione europea sul diritto d'autore, vigente all'interno dei singoli stati membri, nell'ottica dei nuovi sviluppi a livello tecnologico del contesto digitale che sta proponendo nuove strutture mentali in nuovi palinsesti.

Gli stravolgimenti culturali del mondo informativo in espansione richiedono un adeguamento della legislazione comunitaria con i requisiti principali dei trattati internazionali formulati in ambito WIPO World Intellectual Property Organization, organizzazione internazionale con sede a Ginevra.

La nuova proposta ripresentata dalla Commissione ha recepito la maggior parte dei 58 emendamenti proposti il 10 febbraio dal Parlamento sulla base della proposta originaria, nessuno dei quali comprendeva gli emendamenti proposti dalle associazioni bibliotecarie.

Secondo fonte "**SIB News**" della **Società Italiani Brevetti**, con comunicazione del 9 agosto 1999, reperibile all'indirizzo: <<http://www.sib.it/itasib/novita/cop/index.htm>>

"non è stato possibile, per ragioni pratiche, accettare la richiesta di rendere soggetta all'autorizzazione del titolare l'esenzione dai diritti di riproduzione di alcuni atti tecnici di copiatura (come le copie "cache" fatte in conseguenza della navigazione in internet). D'altra parte, la Commissione ha invece accolto alcune proposte di modifica volte ad assicurare una definizione più precisa delle copie tecniche temporanee alle quali si applica l'esenzione dal diritto di riproduzione. Gli Stati membri dovranno assicurare una giusta remunerazione per i titolari di diritti nel caso di copie private a fini didattici o di ricerca scientifica, e potranno permettere ai titolari di usare ogni mezzo tecnico disponibile per controllare le copie per uso privato realizzate con mezzi digitali di registrazione."

Piuttosto che pensare a regolamentare, con discutibili procedure burocratiche, il "secolare" diritto di poter fotocopiare i documenti nelle biblioteche, che oggi si attua nel rispetto della legge sul diritto d'autore e nel rispetto delle leggi costituzionali, sarebbe invece sensato porsi il problema di trovare soluzioni adeguate, nel contesto digitale, che non ledano i diritti degli aventi diritto e nemmeno quelli delle biblioteche e dei loro utenti.

Il trasferimento di materiali via Rete non sempre è consentito: se da una parte è estremamente facile, a livello tecnologico, trasferire documenti o file via FTP o via e-mail, è altrettanto difficile far capire agli utenti, ma spesso anche agli addetti ai lavori, che non tutto può essere trasferito.

Ogni documento elettronico segue un suo "status" legato ai diritti che si porta appresso, molte delle informazioni contenute nelle banche dati (compresi i periodici elettronici) sono soggette a diritti differenti che possono anche coesistere in virtù di vari fattori:

- ❑ della loro provenienza (paese di produzione),
- ❑ della loro collocazione (paese di fruizione),
- ❑ delle modalità/condizioni negoziate (contatti e licenze)

Questi fattori possono comportare più normative di cui tenere conto: diritto d'autore, diritto sui generis, diritto d'autore relativamente al contenuto della singola informazione all'interno della banca dati, copyright se l'informazione proviene da paesi a matrice anglosassone, altri sistemi se si tratta di informazioni provenienti da paesi ex-socialisti, o teologici, e così via ... oppure condizioni stabilite dal contratto che regola la licenza per l'accesso all'informazione locale o remota che sia.

L'invio di materiale digitale tra biblioteche all'interno del circuito di Document Delivery, talvolta richiede manovre che comportano cambi di supporto con utilizzo dello scanner, per esempio non consentito dalla legge sul diritto d'autore, senza regolare autorizzazione da parte di chi detiene i diritti. E' bene quindi far grande attenzione a come muoversi, individuando lo "status" dei diritti che accompagna il documento da trattare.

E' noto come grandi progetti di digitalizzazione di materiale monografico per la costruzione di Biblioteche Digitali (Biblioteca Nazionale Francese, per esempio) si siano notevolmente ridimensionati in quanto non si era tenuto conto della normativa che regola i diritti d'autore dei paesi che avevano prodotto l'informazione da trattare, ma soprattutto non si era fatta indagine preventiva sullo stato dei diritti delle opere da digitalizzare.

E' quanto mai improrogabile disegnare soluzioni in equilibrio tra:

- ◆ la norma italiana tradizionale, volta al rispetto dei diritti degli "aventi diritto" e il giusto diritto delle biblioteche a poter svolgere le proprie funzioni
- ◆ e i recenti sconvolgimenti dettati dall'incedere dell'informazione digitale.

Serve soprattutto un ripensamento serio e consapevole su quello che significa diritto d'autore oggi, anzi su quello che significa essere "autore" oggi, nel mondo dell'informazione digitale, e all'interno dei movimenti ipertestuali nei flussi del cyberspazio.